

## Sette anni per chiudere una procedura fallimentare. Come accorciare i tempi

DI LUCIANA CIPOLLA \*

I risultati emersi a seguito del report condotto da Cerved e La Scala sulla durata dei fallimenti in Italia non sono di immediata evidenza e mostrano dati decisamente variabili sia in base all'area geografica analizzata che al settore merceologico delle imprese. In sintesi si può dire che, in media, è necessario attendere 7,1 anni per la chiusura di un fallimento, con un gap che va da circa 4 anni medi nei tribunali più efficienti a oltre 15 anni nei più lenti. Analizzando i dati nel dettaglio emergono differenze sensibili. La regione con la quota maggiore di procedure pendenti sui procedimenti aperti tra 2010 e 2018 è l'Umbria (75,7%), seguita dalla Basilicata (75%), e dalla Sicilia (72,4%). Le regioni con un minor carico di procedure pendenti sul totale sono Friuli Venezia Giulia (51,1%), Piemonte (53,9%), Emilia Romagna (57,2%) e Lazio (57,2%). Nel 2018 la regione più virtuosa in termini di durata media delle procedure chiuse è risultato essere il Trentino Alto Adige, con una durata media di 5 anni e 2 mesi, seguita da Lombardia (5 anni e 4 mesi), Valle d'Aosta (5 anni e 5 mesi) e Friuli Venezia Giulia (5 anni e 8 mesi).

I dati numerici evidenziano una lieve flessione (di qualche mese) nella durata media delle procedure fallimentari. È opportuna una riflessione, anche in vista della futura entrata in vigore del Codice della Crisi, per comprendere l'influenza delle norme della legge fallimentare e del Codice sulla durata medie delle procedure. Per quanto concerne la legge fallimentare assumono rilievo le riforme introdotte dal 2015 sull'introduzione di termini infraprocedimentali nell'attività del curatore fallimen-

tare. In quest'ottica si richiama la modifica apportata all'art. 104-ter, primo comma, l.f. che attualmente recita: «Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori». Si tratta di una norma vista con favore dagli operatori nella misura in cui scandisce temporalmente l'attività del Curatore. Essa è rimasta immutata nel Codice della Crisi: il primo comma dell'art. 213 del Codice, ha mantenuto fermi entrambi i vincoli temporali sopra descritti. In entrambe le norme, il mancato rispetto di questo termine costituisce giusta causa di revoca del curatore. Anche l'attività di liquidazione vera e propria ha, nella legge fallimentare, una durata massima che, oltre a dover essere indicata nel programma di liquidazione, non può eccedere i due anni dalla dichiarazione di fallimento, a meno che il Curatore non ritenga necessario un termine maggiore per determinati cespiti, indicandone espressamente le ragioni (art. 104-ter, comma 3, l.f.): anche in questo caso, il mancato rispetto del termine, costituisce giusta causa di revoca del curatore. Sul punto deve segnalarsi una modifica introdotta con il Codice della Crisi: se, nella legge fallimentare attualmente in vigore, con la riforma del 2015, è previsto solo il termine di due anni entro il quale il Curatore deve completare la liquidazione dell'attivo, nel Codice della Crisi, l'art. 213, comma quinto, prevede che «nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti

[...]. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito di apertura della procedura».

È stato allungato il termine entro il quale il Curatore deve ultimare l'attività liquidatoria: non più due anni ma cinque. Ancorché si tratti di un allungamento che rischia di impattare negativamente sulla durata delle procedure fallimentari vi è da dire che il termine biennale appariva davvero ristretto. Sarebbe stato però, forse, preferibile un allungamento a tre anni, con possibilità di proroga solo a seguito di una espressa richiesta del Curatore e non già la previsione di un lasso temporale che, per le procedure più snelle, pare, ora, quasi esorbitante. Ciò anche alla luce del fatto che le vendite telematiche dovrebbero consentire il compimento dell'attività di liquidazione in termini assai più brevi che in passato. Vale infine la pena segnalare che una forma di incentivazione indiretta all'attività del curatore, intesa come rapida ripartizione dell'attivo, è stata introdotta in sede di conversione del dl n. 83 del 2015 con la modifica dell'art. 39 l.f. che condiziona ora la liquidazione di ogni acconto al curatore alla presentazione di un progetto di ripartizione parziale, salvo che non ricorrano giustificati motivi. Tale ultima norma è rimasta invariata nel Codice della Crisi (cfr. art. 137). (riproduzione riservata)

\*partner di La Scala  
Società tra Avvocati



Peso: 35%